

Il Regolamento Privacy (GDPR), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 entrato ufficialmente in vigore dal 19 settembre 2018.

### **Il decreto privacy n.101/18 del 10 agosto 2018 cosa prevede:**

- definisce in modo chiaro cosa si intenda per **comunicazione e diffusione** dei dati personali dei dati personali;
- individua nel Garante della privacy l'autorità incaricata del controllo e della promozione delle regole deontologiche in materia;
- stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere **espreso solo al compimento dei 14 anni di età**. Chi ha un'età inferiore necessita del consenso di chi esercita la sua responsabilità genitoriale. Il consenso poi deve essere richiesto dal titolare del trattamento in modo chiaro e semplice, facilmente comprensibile dal minore (Capo II art. 2 del Decreto);
- tutti gli organi giudiziari avranno l'obbligo di **nominare il DPO** e si precisano le limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia. Si rafforza il divieto di pubblicazione dei dati dei minori, e si prevede una relativa sanzione penale a riguardo;
- considera ovviamente rilevante l'interesse pubblico, che può portare ad utilizzare i dati personali di determinati soggetti;
- dovranno essere adottate misure adeguate di sicurezza, come **tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione** a tutela del dato personale, misure di minimizzazione e le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati;
- le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura sono **adottate sentito il Ministro della salute** che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità;
- e' ammesso l'**utilizzo dei dati biometrici** con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione;
- al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici, sanitari;
- viene introdotto il concetto di **diritto all'eredità** del dato in caso di decesso, con l'introduzione di una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi informativi delle società;
- viene data la possibilità (su autorizzazione dell'interessato) di comunicare i dati personali degli studenti universitari, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, la formazione e l'orientamento professionale;
- come forma di tutela, viene introdotto il **reclamo**, alternativo al ricorso in tribunale.